

# Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

# **STATUTO**

#### TITOLO I

# DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

## Art. 1 - Denominazione

- 1. È costituita l'Associazione "Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile" (ASviS).
- 2. Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è il logo allegato (all. 1) che verrà utilizzato in ogni comunicazione o qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico.

## Art. 2 - Sede

- 1. L'Associazione ha sede legale in Roma.
- 2. Possono essere costituite delegazioni e uffici in Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea (UE) o extra UE.

# Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta con deliberazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dell'Assemblea dell'Associazione, la quale decide sulla devoluzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione secondo quanto previsto al successivo Art. 19.

#### TITOLO II

#### MISSIONE E ATTIVITÀ

#### Art. 4 - Missione

- 1. L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili. Svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- La missione dell'Associazione è quella di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, in particolare facendo crescere nella società italiana, nei soggetti economici e sociali, e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile approvata dall'Assemblea dell'ONU nel settembre 2015 (Agenda 2030), realizzando una rete con i soggetti che si occupano di

tematiche che si possono ricondurre ad aspetti ricompresi negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), allo scopo di:

- a) favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo;
- b) analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile:
- c) contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale verso gli SDGs.
- 3. L'Associazione opera secondo un modello di lavoro innovativo e inclusivo in grado di stimolare la coesione e il coinvolgimento, l'apertura alla diversità e la pluralità di visioni al fine di promuovere il cambiamento sociale e culturale necessario.

# Art. 5 - Attività

- 1. L'Associazione, nell'ambito della sua missione, esercita attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, informazione e comunicazione, ricerca scientifica, relazioni istituzionali, organizzazione e gestione di attività culturali con l'obiettivo di:
  - a) sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e la cittadinanza sull'Agenda 2030;
  - b) proporre politiche e azioni volte al raggiungimento degli SDGs e a conseguire uno sviluppo sostenibile:
  - c) promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente per lo sviluppo sostenibile;
  - d) stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni della società civile (a partire dagli Aderenti) nella direzione dello sviluppo sostenibile:
  - e) sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs in Italia, con riferimento anche a gruppi di stakeholder specifici e/o a contesti territoriali locali;
  - f) sviluppare strumenti analitici utili per valutare l'impatto economico, sociale e ambientale delle politiche a livello nazionale e territoriale.
- 2. A tal fine, l'Associazione promuove, progetta e realizza iniziative, attività ed eventi quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:
  - a) corsi di formazione;
  - b) eventi, iniziative, campagne, seminari, convegni e giornate di studio;
  - c) studi, ricerche e approfondimenti;
  - d) attività di tipo commerciale, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.
- 3. L'Associazione promuove e pratica le proprie attività con valori, metodi e criteri legati all'inclusione, alla collaborazione, al confronto, alla condivisione e alla trasparenza, alla parità di genere e generazionale, alla valorizzazione delle diversità, al dialogo intergenerazionale e alla generosità.

- 4. Nelle sue modalità di azione l'Associazione persegue il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e si ispira ai principi e ai valori legati allo sviluppo sostenibile, articolati nelle sue dimensioni ambientale, sociale, economica e istituzionale.
- 5. Le modalità di svolgimento delle attività e di interazione con soggetti diversi dagli aderenti sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

## TITOLO III

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

# Art. 6 - Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dell'Associazione:
  - l'Assemblea degli Aderenti;
  - la Presidenza;
  - la Direzione Scientifica;
  - la Segreteria Generale;
  - l'Organo di controllo.
- 2. I/le titolari delle cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità ed essere ammessi/e o nominati/e con riguardo all'equilibrio di genere.

# Art. 7 - Assemblea dell'Associazione

- 1. L'Assemblea dell'Associazione è l'organo deliberante dell'Associazione.
- 2. Di essa fanno parte i Soci fondatori e le Socie e i Soci ammessi successivamente, che hanno pari diritto di partecipare alle riunioni e di votare, direttamente o per delega, sulle diverse questioni di competenza dell'Assemblea dell'Associazione.
- 3. L'Assemblea dell'Associazione:
  - a) nomina la Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti:
  - b) nomina la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o su proposta della Presidenza, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti, e i componenti del Comitato Scientifico, su proposta della Direzione Scientifica;
  - c) nomina la/il Segretaria/Segretario Generale, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti;
  - d) nomina le/i Responsabili di Area e di "Progetti Bandiera", su proposta della Segreteria Generale;
  - e) nomina l'Organo di controllo, su proposta della Presidenza;

- f) stabilisce i criteri per i compensi delle cariche sociali e il rimborso delle spese, opportunamente documentate, sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- g) approva annualmente le linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo, su proposta della Direzione Scientifica e della Segreteria Generale, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti:
- h) approva annualmente il rendiconto sull'attività svolta e il bilancio consuntivo, su proposta della Segreteria Generale;
- i) delibera sull'esclusione e sulla promozione di eventuali azioni di responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali;
- j) delibera sull'ammissione e sull'esclusione delle Socie e dei Soci (ai sensi dell'Art. 8.5), su proposta di almeno due componenti dell'Assemblea dell'Associazione;
- k) delibera sulle modifiche dello Statuto, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti;
- m) approva il Regolamento di funzionamento, su proposta della Presidenza, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea degli Aderenti;
- n) delibera sull'acquisto o la vendita di beni immobili;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché su quelli che la Presidenza ritiene di sottoporle.

Qualora l'Assemblea dell'Associazione assuma decisioni in contrasto con il parere formulato dall'Assemblea degli Aderenti motiva la posizione assunta.

- 4. L'Assemblea dell'Associazione è convocata dalla Presidenza due volte l'anno, di cui una nei termini di legge per l'approvazione del bilancio, e comunque ogni volta che la Presidenza lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno la metà delle Socie e dei Soci. La convocazione avviene con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, delle materie da trattare, inviato almeno sette giorni prima della riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalle Socie e dai Soci.
- 5. L'Assemblea dell'Associazione delibera a maggioranza dei partecipanti. Su materie di cui ai punti i), j), k) e l) delibera con la maggioranza di due terzi.
- 6. Le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.

# Art. 8 - Socie e Soci

- 1. Fanno parte dell'Assemblea dell'Associazione i Soci fondatori e, per ammissione, in base all'Art 7.3 j), le persone fisiche, di riconosciuta autorevolezza, che hanno dimostrato nel tempo di impegnarsi per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e l'attuazione dell'Agenda 2030.
- 2. Hanno parità di diritti e di doveri, e sono iscritte/i, entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, in un libro tenuto a cura della Presidenza.
- 3. Hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, previa richiesta scritta alla Presidenza.

- 4. Possono recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi alla Presidenza.
- 5. Possono essere escluse/i per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o per sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell'Associazione.

# Art. 9 - Assemblea degli Aderenti

- L'Assemblea degli Aderenti è espressione della società civile e costituisce una rete collaborativa di esperienze, conoscenze e buone pratiche, grazie alla quale l'Associazione persegue le proprie finalità. È composta da rappresentanti delegate/i da ciascun Aderente.
- 2. L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza e si riunisce almeno due volte l'anno.
- 3. L'Assemblea degli Aderenti delibera:
  - a) sui criteri per l'ammissione come Aderenti;
  - b) sull'ammissione di nuovi Aderenti, su proposta della Presidenza;
  - c) sul contributo annuale, su proposta della Presidenza;
  - d) sulla creazione e lo scioglimento dei Gruppi di lavoro, su proposta della Segreteria Generale.
- 4. L'Assemblea degli Aderenti è chiamata ad esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:
  - a) la nomina dei Presidenti (cfr. Art. 7.3, a);
  - b) la nomina della/del Direttrice/Direttore Scientifica/o (cfr. Art. 7.3, b);
  - c) la nomina della/del Segretaria/Segretario Generale (cfr. Art. 7.3, c);
  - d) le linee strategiche (cfr. Art. 7.3, f);
  - e) il programma di attività e il bilancio preventivo (cfr. Art. 7.3, f);
  - f) le modifiche dello Statuto (cfr. Art. 7.3, k), lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (cfr. Art. 7.3, l) e l'approvazione o la modifica del Regolamento di funzionamento (cfr. Art. 7.3, m).
- 5. Le riunioni dell'Assemblea degli Aderenti possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.

## Art. 10 - Aderenti

- 1. Possono essere Aderenti i soggetti senza scopo di lucro che, condividendo la missione dell'Associazione, abbiano profili rispondenti ai criteri approvati dall'Assemblea degli Aderenti e appartengano alle seguenti categorie:
  - associazioni rappresentative delle parti sociali;
  - reti di associazioni;
  - enti di diritto pubblico;
  - associazioni di enti pubblici territoriali;
  - università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti;

- associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e dell'informazione;
- fondazioni e reti di fondazioni;
- soggetti italiani di tipo associativo, anche appartenenti ad associazioni o a reti internazionali, attivi sui temi dello sviluppo sostenibile.
- 2. Gli Aderenti hanno parità di diritti e di doveri, e sono tenuti a versare un contributo annuale nella misura fissata dall'Assemblea degli Aderenti.
- 3. L'ammissione di nuovi Aderenti che ne facciano istanza è deliberata dall'Assemblea degli Aderenti, secondo la procedura da essa stabilita.
- 4. L'Aderente può recedere in ogni tempo dandone comunicazione con preavviso di sei mesi alla Presidenza. Il recesso non libera l'Aderente dal versamento del contributo per l'anno in corso.
- 5. L'Aderente può essere escluso per grave e reiterato inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o per sopravvenuta incompatibilità rispetto alle finalità dell'Associazione. L'esclusione ha inoltre luogo per estinzione, liquidazione o procedura concorsuale dell'Aderente.

#### Art. 11 - Presidenza

- 1. La Presidenza, nel rispetto del principio della parità di genere, è composta da un Presidente e una Presidente scelti tra i componenti dell'Assemblea dell'Associazione.
- 2. Ciascun/a Presidente resta in carica tre anni e non può essere eletto/a per più di due mandati.
- 3. Ciascun/a Presidente, anche disgiuntamente dall'altra/o, può avere la rappresentanza legale dell'Associazione, come risulta all'atto di nomina.
- 4. La Presidenza:
  - a) svolge compiti di rappresentanza istituzionale dell'Associazione;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea dell'Associazione e l'Assemblea degli Aderenti, fissandone l'ordine del giorno;
  - c) vigila sul conseguimento delle finalità istituzionali e sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione e dell'Assemblea degli Aderenti;
  - d) propone all'Assemblea dell'Associazione:
    - la/il Direttrice/Direttore Scientifica/o;
    - la/il Segretaria/Segretario Generale;
    - l'Organo di controllo;
    - le modifiche dello Statuto;
    - il Regolamento di funzionamento;
    - ogni altro argomento che ritiene di sottoporle;
  - e) decide su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dipendente e collaboratrici/tori ai sensi dell'Art. 13.2 e), su proposta della Segreteria Generale;

- f) nomina avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio l'Associazione;
- g) svolge tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
- 4. In situazioni di urgenza ciascun/a Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire all'altra/o Presidente e all'Assemblea dell'Associazione appena possibile.

#### Art. 12 - Direzione Scientifica

- 1. La/il Direttrice/Direttore Scientifica/o è nominato per un triennio, rinnovabile.
- 2. La/il Direttrice/Direttore Scientifica/o:
  - a) propone all'Assemblea dell'Associazione i membri del Comitato Scientifico;
  - b) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
  - elabora annualmente, insieme alla Segreteria Generale, la proposta di linee strategiche, il programma di attività e il bilancio preventivo, coinvolgendo il Team, la Consulta e il Comitato Scientifico;
  - d) svolge un ruolo di impulso e visione strategica per rafforzare il ruolo dell'Associazione;
  - e) supervisiona i Rapporti e le principali pubblicazioni dell'Alleanza;
  - f) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la rappresentanza legale dell'Associazione.

# Art. 13 - Segreteria Generale

- 1. La/II Segretaria/o Generale ha mandato di tre anni rinnovabile.
- 2. La/II Segretaria/o Generale:
  - a) coordina le attività gestionali e organizzative, dando attuazione al programma di attività approvato dall'Assemblea dell'Associazione;
  - b) presidia la struttura organizzativa, coordinando il lavoro del Team composto dalle/dai Responsabili di Area e dei "Progetti Bandiera", dal personale dipendente, dalle/dai collaboratrici/tori e dalle/dai volontarie/i che operano a favore dell'Associazione in maniera continuativa;
  - c) assiste la Presidenza nella elaborazione delle proposte degli atti per le deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione e dell'Assemblea degli Aderenti, e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, nonché di quelle adottate dalla Presidenza in via d'urgenza;
  - d) propone all'Assemblea degli Aderenti la creazione e lo scioglimento dei Gruppi di Lavoro, sentita la Direzione Scientifica e la Consulta (cfr. Art. 9.3, d);
  - e) propone alla Presidenza le assunzioni, le variazioni contrattuali, le progressioni di carriera del personale dipendente e le condizioni contrattuali di collaboratrici e collaboratori, nonché tutti gli altri provvedimenti riquardanti il personale medesimo:
  - f) firma la corrispondenza, gli atti e i documenti rilevanti per le sue funzioni e che non implicano la rappresentanza legale dell'Associazione.

3. Possono essere delegate alla/al Segretaria/o Generale ulteriori funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere adottate dall'Assemblea dell'Associazione e dall'Assemblea degli Aderenti, nonché ogni funzione connessa all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività dell'Associazione.

# Art. 14 - Organo di controllo

- 1. È previsto un Organo monocratico di controllo iscritta/o nel Registro dei revisori contabili. Si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza; dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
- 2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esercita inoltre il controllo contabile.

## **TITOLO IV**

# MODALITÀ DI CONFRONTO E LAVORO CONDIVISO

#### Art. 15 – Modalità di confronto e lavoro condiviso

1. Il metodo di lavoro innovativo e inclusivo di cui all'Art. 4.3 assicura il continuo coinvolgimento nei processi decisionali delle figure che contribuiscono alla gestione dell'Associazione ed è realizzato anche attraverso figure organizzative, quali quelle citate nei successivi articoli, disciplinate dal Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea dell'Associazione ai sensi dell'Art. 7.3, m).

# Art. 16 - Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è composto da persone di elevata competenza e prestigio a livello nazionale e internazionale nelle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile.
- 2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta delle Direzione Scientifica, per un periodo di tre anni, rinnovabili.
- 3. Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, ogni quadrimestre, ma può essere convocato dalla Direzione Scientifica gualora ritenuto opportuno.
- 4. Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.

# Art. 17 - Gruppi di lavoro

- 1. I Gruppi di lavoro sono costituiti da esperte/i designate/i dagli Aderenti come luoghi di confronto ed elaborazione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.
- 2. I Gruppi di lavoro sviluppano proposte da valorizzare nelle attività dell'Associazione, elaborano documenti e propongono iniziative su diverse tematiche, favoriscono lo scambio di buone pratiche per far progredire l'Italia nel percorso verso lo sviluppo sostenibile.

- 3. I Gruppi di lavoro sono coordinati da una/o o più esperte/i (Coordinatrici/Coordinatori) designate/i dagli Aderenti che ne fanno parte, coadiuvate/i da una/o o più referenti (Referenti) appartenenti al Team.
- 4. Le riunioni dei Gruppi di lavoro sono convocate dalle/i Coordinatrici/Coordinatori, d'intesa con le/i Referenti, almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta ritenuto opportuno.
- 5. Le riunioni dei Gruppi di lavoro possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.

#### Art. 18 - Consulta

- 1. La Consulta è composta dalla Presidenza, dalla Direzione Scientifica, dalla Segretaria Generale, dalle/dai Coordinatrici/ori, dalle/dai Referenti dei Gruppi di lavoro, dalle/dai Responsabili di Area e dei "Progetti Bandiera" dell'Associazione, dalle/dagli altre/i partecipanti al Team e da esperte/i delle diverse materie non appartenenti al Team individuate/i dalla Segreteria Generale.
- 2. La Consulta è co-presieduta dalla Segreteria Generale e dalla Direzione Scientifica e si riunisce, di norma, ogni quadrimestre, per:
  - a) analizzare l'andamento delle attività dell'Associazione, anche al fine della predisposizione del rendiconto sull'attività svolta, e formulare proposte per il miglioramento delle stesse;
  - b) contribuire all'elaborazione delle linee strategiche e al programma di attività;
  - c) analizzare l'andamento delle attività dei Gruppi di lavoro;
  - d) proporre la creazione e lo scioglimento di Gruppi di lavoro;
  - e) contribuire alla stesura del Regolamento di funzionamento;
  - f) discutere ogni altro argomento proposto dalla Segreteria Generale e dalla Direzione Scientifica.
- 3. Le riunioni della Consulta possono tenersi anche con idonee modalità di collegamento a distanza.

#### TITOLO V

## **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### Art. 19 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili e immobili di proprietà.
- 2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività dell'Associazione ed è indivisibile.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad enti senza scopo di lucro.

## Art. 20 - Risorse dell'Associazione

- 1. Le risorse dell'Associazione includono:
  - a) contributi annuali degli Aderenti;
  - b) contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite, ricavi per servizi prestati, contributi da raccolte di fondi, e altre entrate.

## Art. 21 - Bilancio

- 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre.
- 2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e accompagnato dal rendiconto annuale che illustra l'andamento e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. È redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge e secondo i principi contabili applicabili.
- 3. È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4. L'Associazione fornisce adeguata informazione sulla situazione economica e sui risultati dell'attività svolta.

## TITOLO VI

# NORME TRANSITORIE

## Art. 22 – Norme Transitorie

1. I nuovi organi sociali sono nominati entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

